



Il Ministro
dello Sviluppo Economico

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito "*Fondo*");

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto *Fondo*, che prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del *Fondo* sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni;

Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto regolamento, che dispone che il comitato di cui al citato articolo 15, comma 3, della legge n. 266 del 1997, al quale è affidata l'amministrazione del *Fondo*, adotta le necessarie disposizioni operative;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2012, annotato dall'Ufficio centrale del bilancio nel registro decreti al n. 1202 in data 5 giugno 2012 e registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, il 25 giugno 2012, registro n. 7, foglio n. 342, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.a., ora Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.a., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Mediocredito Italiano S.p.a., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. in qualità di mandanti, per la gestione del *Fondo*;

Visto il decreto direttoriale 22 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, il 25 ottobre 2016, reg.ne prev. n. 2584, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto in data 15 settembre 2016;

Visto il decreto direttoriale 7 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, il 30 giugno 2017, reg.ne prev. n. 677, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto in data 31 maggio 2017;



Visto l'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che l'amministrazione del *Fondo*, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione;

Visti i provvedimenti di costituzione e di rinnovo del previsto Consiglio di gestione adottati da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., rispettivamente con decorrenza 15 gennaio 2015 e 12 aprile 2018;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dispone che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui al richiamato articolo 13 del regolamento n. 248 del 1999, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, che, in attuazione dell'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, ha introdotto un nuovo modello di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del *Fondo*, basato sulla determinazione della probabilità di inadempimento del prenditore, da utilizzare, in fase di prima applicazione, per le sole richieste di garanzia riferite ai finanziamenti agevolati ai sensi della cd. *nuova Sabatini*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, c.d. decreto di riforma del *Fondo* (di seguito *decreto di riforma*), che ha previsto, sempre in attuazione del citato articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013, le condizioni e i termini per l'estensione del nuovo modello di valutazione a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo e ha stabilito l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria;

Visto l'articolo 8 del *decreto di riforma*, che definisce i requisiti e le condizioni di ammissibilità delle c.d. operazioni finanziarie a rischio tripartito, ovvero le operazioni per le quali è prevista un'equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, soggetto garante e *Fondo*;

Visto l'articolo 1 del *decreto di riforma*, che definisce, alla lettera *ddd*), come "soggetti garanti", i confidi e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle PMI e, alla lettera *ccc*), come "soggetti garanti autorizzati", i soggetti garanti per i quali, a seguito di apposita valutazione in ordine all'adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all'efficienza e all'accuratezza della gestione, è concessa dal Consiglio di gestione l'autorizzazione ad operare secondo le specifiche modalità previste dal *decreto di riforma*;



Visto l'articolo 12, comma 1, del *decreto di riforma*, che stabilisce la decorrenza dell'entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del *Fondo*, di cui all'articolo 13 del menzionato regolamento n. 248 del 1999;

Visto l'articolo 12, comma 2, del *decreto di riforma*, che dispone, tra l'altro, che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale delle operazioni finanziarie a rischio tripartito possono essere adottate antecedentemente alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle modificazioni e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 1, del *decreto di riforma*;

Vista la nota prot. n. 4599/18 del 15 maggio 2018, con la quale Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a. ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale relative alle "operazioni finanziarie a rischio tripartito" ai sensi del predetto articolo 12, comma 2, del *decreto di riforma*, adottate dal Consiglio di gestione del *Fondo* nella seduta del 26 aprile 2018;

Ritenuto necessario prevedere un congruo periodo dilatorio per l'entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto, al fine di consentire ai soggetti richiedenti le garanzie del *Fondo* di adeguare le proprie procedure interne ai nuovi adempimenti introdotti, con particolare riferimento alla procedura di autorizzazione dei "soggetti garanti" prevista dal *decreto di riforma*;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle osservazioni espresse dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in merito al calcolo del criterio di solvibilità di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato al presente decreto;

DECRETA:

Art. 1.

(Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per le operazioni finanziarie a rischio tripartito)

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per le "operazioni finanziarie a rischio tripartito", come disposto dall'articolo 12, comma 2, del *decreto di riforma*, adottate dal Consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 26 aprile 2018.



2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per le “operazioni finanziarie a rischio tripartito”, di cui al comma 1, sono riportate nell’unito allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Dell’adozione del presente decreto è data notizia con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

(Decorrenza)

1. Al fine di consentire ai soggetti richiedenti la garanzia del *Fondo* di adeguare le proprie procedure interne alle disposizioni e agli adempimenti introdotti con il presente decreto, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo* di cui all’articolo 12, comma 1, del *decreto di riforma*, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. Nelle more dell’entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo* di cui all’articolo 12, comma 1, del *decreto di riforma*, i soggetti garanti di cui all’articolo 1, lettera *ddd*), del medesimo *decreto di riforma*, possono presentare al Gestore del *Fondo*, a decorrere dalla data indicata dal Gestore stesso con propria circolare operativa e con le forme e modalità ivi riportate, richiesta per il rilascio dell’autorizzazione prevista all’articolo 1, lettera *ccc*), del *decreto di riforma*.

Roma, 12 febbraio 2019

IL MINISTRO
Firmato Di Maio